



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione per il Personale

Allegato al d.r. n. 401 del 07.02.2017
COSÌ COME MODIFICATO CON D.R. n° 424/15.02.17

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE MEDIANTE LA STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO
SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO**

Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali

- 1) Il presente regolamento disciplina il reclutamento di personale tecnico-amministrativo di qualifica non dirigenziale mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Cagliari.
- 2) L'Amministrazione, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o occasionale, può assumere personale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e s.m.i., nonché ai sensi degli artt. dal 19 al 29 del D.Lgs. 15.06.2015, n.81 e s.m.i.
- 3) Qualora alle esigenze di carattere temporaneo o occasionale non sia possibile far fronte con il personale in servizio, compatibilmente con le risorse disponibili, le assunzioni a tempo determinato possono essere effettuate:
 - a) per la sostituzione di personale assente, quando l'assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi. Il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per tutta la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente ma, in ogni caso, non oltre il limite massimo di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, pari a 35 mesi per tutte le ipotesi (art.3 del presente regolamento);
 - b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione per maternità e congedo parentale;
 - c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attività o per esigenze straordinarie, di norma nel limite massimo di 6 mesi;
 - d) per lo svolgimento di programmi o attività nell'ambito di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici rivolti agli studenti i cui oneri risultino totalmente a carico di finanziamenti esterni.

Art. 2 - Modalità di assunzione

- 1) Il Direttore Generale, valutate le esigenze delle strutture e sulla base delle risorse disponibili, con propria Disposizione (DDG) può autorizzare la stipula di contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato.
- 2) L'Amministrazione potrà effettuare assunzioni a tempo determinato anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo con l'amministrazione interessata. Qualora vengano utilizzate graduatorie a tempo indeterminato per assunzioni a tempo determinato, rimane ferma in ogni caso la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.
- 3) Nell'eventualità che non vi siano delle graduatorie vigenti o in presenza di graduatorie per categorie ed aree che non presentano i requisiti richiesti, l'Amministrazione potrà indire, compatibilmente con le risorse disponibili, apposite procedure selettive per assunzioni a tempo determinato secondo quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 3 - Apposizione del termine e durata massima del contratto

- 1) Al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 35 mesi.

- 2) La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra questa Università e lo stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari categoria e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 35 mesi.

Art. 4 - Proroghe e rinnovi

- 1) Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 35 mesi e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di 35 mesi.

Art. 5- Procedure selettive

1) Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, verranno attivate apposite procedure selettive finalizzate al reclutamento a tempo determinato.

2) Le procedure selettive si svolgeranno con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, mediante l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali e attitudinali richiesti dalla posizione da ricoprire, e mediante la composizione delle Commissioni giudicatrici formate secondo i criteri di cui al D.Lgs. 165/2001.

3) In relazione alle diverse categorie del personale tecnico e amministrativo, le modalità di reclutamento sono:

per l'accesso alla Categoria B:

- per il reclutamento di personale in posizione economica B1, mediante selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, secondo le procedure di cui all'art. 16 della legge 28.02.1987, n.56;

- per l'accesso in posizione economica B3, per la quale sono previsti ulteriori requisiti oltre la scuola dell'obbligo, mediante procedura selettiva per esami o per titoli ed esami, in relazione alla specificità dell'attività lavorativa;

per l'accesso alle Categorie C , D ed EP:

- mediante procedure selettive per titoli ed esami.

Art. 6 - Prova preselettiva

1) Nelle procedure selettive per l'accesso alle categorie B, C, D e EP le prove d'esame, nei casi in cui il numero dei candidati ammessi alla selezione sia tale da pregiudicare il rapido e efficiente svolgimento delle procedure, potranno essere precedute, secondo quanto previsto nei bandi stessi, da forme di preselezione attuate mediante la somministrazione di test sulle materie oggetto delle prove. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

2) Fatti salvi i compiti spettanti alla Commissione esaminatrice, per la gestione di tali prove preselettive l'Ateneo potrà fare ricorso all'ausilio di società qualificate e di enti esterni specializzati in selezione del personale.

Art. 7 - Requisiti per l'accesso

1) Le selezioni di personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, fermi restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti, avvengono sulla base del possesso dei seguenti titoli di studio, come specificati nei bandi di selezione:

Categoria B

Accesso in posizione economica **B1**: requisito della scuola dell'obbligo.

Accesso in posizione economica **B3**: oltre il diploma di istruzione secondaria di primo grado, requisiti professionali specifici comprovati dal possesso del diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n.845/78 ovvero esperienza professionale attinente al profilo messo a selezione.

Categoria C

- Diploma di istruzione secondaria di II grado.

Categoria D

- Laurea di primo livello conseguita ai sensi del D.M. n.509/1999, ovvero Laurea di primo livello (L) conseguita ai sensi del D.M. n.270/2004 ovvero Diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999, ovvero lauree specialistiche (LS) e magistrali (LM-LMCU) conseguite ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n.270/2004.

Categoria EP

- Laurea di primo livello conseguita ai sensi del D.M. n.509/1999, ovvero Laurea di primo livello (L) conseguita ai sensi del D.M. n.270/2004 ovvero Diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 ovvero lauree specialistiche (LS) e magistrali (LM-LMCU) conseguite ai sensi del D.M. n. 509/99 e

del D.M. n.270/2004, più abilitazione professionale e /o particolare qualificazione professionale. Sulla base del profilo e della posizione da ricoprire i bandi di selezione prevedranno gli specifici requisiti e/o titoli di studio o abilitazioni e/o qualificazioni, nonché l'eventuale iscrizione ad ordini professionali per particolari funzioni professionali regolamentate dalla normativa vigente.

Art. 8 - Bandi di selezione

- 1) Le selezioni per le assunzioni a tempo determinato sono indette con Disposizione del Direttore Generale previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- 2) Il bando di selezione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Sezione Concorsi ed esami e sul sito Web dell'Università. E' facoltà dell'Università integrare tali forme di pubblicità con altri mezzi.
- 3) I bandi di selezione indicano:
 - la categoria, l'area di inquadramento, il trattamento economico e il numero di posti da ricoprire;
 - le modalità del procedimento di selezione;
 - il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - la menzione dell'obbligo del versamento del contributo di partecipazione da parte dei candidati;
 - i requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione;
 - le materie, la sede e il diario delle prove selettive;
 - le categorie di titoli valutabili ai fini della selezione, nonché il punteggio massimo attribuito alle medesime, nel caso di selezione per titoli ed esami;
 - la votazione minima richiesta per l'ammissione alla prova orale e per il superamento della stessa;
 - i titoli che danno luogo a precedenza, ovvero preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione;
 - le modalità di comunicazione ai candidati del diario e della sede delle prove;
 - i criteri per la formazione della graduatoria generale di merito e per l'approvazione della stessa;
 - le modalità per l'assunzione in servizio.
- 4) I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, previsti dai bandi, decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- 5) I bandi possono prevedere la possibilità di iscrizione online disciplinandone le modalità nel rispetto della vigente normativa.
- 6) I bandi di selezione debbono espressamente richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 9 – Contributo costi selezione

- 1) I candidati sono tenuti a versare, con le modalità previste dal bando di selezione, un contributo, non rimborsabile, pari a € 15,00.

Art. 10 - Prove d'esame

- 1) I bandi di selezione definiscono il numero e i contenuti delle prove concorsuali ai fini della verifica delle conoscenze e capacità richieste.
- 2) Sulla base del profilo e della posizione da ricoprire, che specificano i requisiti professionali richiesti, saranno previste le tipologie di prove previste: prove scritte o a contenuto teorico-pratico, prove orali e/o colloquio, con l'eventuale previsione di ulteriori prove in relazione alla tipologia e alla complessità delle conoscenze e competenze richieste. E' consentito il ricorso a questionari costituiti da test a risposta multipla o aperta.
- 3) In relazione alle particolari caratteristiche del posto da ricoprire e alla professionalità ricercata, le prove possono consistere in sperimentazioni pratiche il cui contenuto è delineato nel bando di selezione.

Art. 11 - Titoli valutabili

- 1) Nelle selezioni ove sia prevista la valutazione dei titoli, il bando indica quali fra le seguenti tipologie di titoli sono valutabili ed il punteggio massimo ad essi attribuibile:
 - titoli di studio di livello pari o superiore a quello minimo necessario per l'accesso;
 - titoli di servizio: attività lavorativa di tipo subordinato o parasubordinato prestata presso le Università, presso altre pubbliche amministrazioni o presso datori di lavoro privati in contesti attinenti il profilo richiesto;

altri titoli: attività di lavoro autonomo prestate per conto di Università, enti pubblici o datori di lavoro privati in contesti attinenti il profilo richiesto, abilitazioni professionali, attestati di qualificazione professionale, pubblicazioni e qualunque altro titolo non ricompreso nelle precedenti tipologie, purché attinenti all'attività del profilo per cui si concorre.

Art. 12- Commissione esaminatrice

- 1) Le Commissioni esaminatrici delle selezioni di cui al presente regolamento sono composte da esperti nelle materie oggetto delle prove, scelti tra i dipendenti dell'Amministrazione o estranei alla stessa, secondo i criteri individuati all'art.35 e 35 bis del D.Lgs. 165/2001.
- 2) Non possono far parte delle Commissioni:
 - i componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche, che sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (neppure per le funzioni di segretario);
 - coloro che sono tra loro parenti od affini fino al quarto grado o soggetti legati da vincolo di coniugio nonché coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di alcuno dei concorrenti o legati da vincolo di coniugio ad alcuno dei medesimi, coloro che abbiano lite pendente, rapporti debitori, che abbiano un rapporto professionale di collaborazione o che siano datori di lavoro privati di alcuno dei concorrenti.
- 3) Nel rispetto di tali principi, le Commissioni sono composte da un minimo di tre membri esperti nelle materie oggetto del selezione, di cui uno con funzioni di Presidente. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente inquadrato in Categoria non inferiore alla C.
- 4) Alle Commissioni possono essere affiancati dei membri aggiunti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche e/o informatiche.
- 5) Possono essere individuati membri supplenti che intervengono in caso di impedimenti gravi e documentati dei membri effettivi.

Art. 13 - Graduatorie di merito

- 1) La graduatoria finale di merito, approvata con disposizione del Direttore Generale, è pubblicata sul sito Internet dell'Ateneo alla pagina dedicata alle selezioni del personale tecnico amministrativo. Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 14 - Esclusioni e discipline specifiche

- 1) Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) I contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti.
 - b) I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge 30/12/2010, n.240.

Art. 15 - Disposizioni finali

- 1) Al personale a tempo determinato assunto sui fondi del budget di Ateneo si applica il CCNL vigente anche in materia di trattamento accessorio
- 2) Per il personale assunto a tempo determinato per lo svolgimento di programmi o attività nell'ambito di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici rivolti agli studenti, la cui retribuzione risulti a carico di finanziamenti esterni, anche l'intero trattamento accessorio dovrà risultare a carico dei medesimi finanziamenti esterni e potrà essere erogato solo se rendicontabile su detti finanziamenti.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e il vigente CCNL.